



COMUNE DI CHIANOCCO

PROVINCIA DI TORINO

CAP 10050 FR ROCCAFORTE 1, CODICE FISCALE 01271840017, TEL 0122-49734, FAX 0122-643807

E-MAIL: COMUNE.CHIANOCCO@TIN.IT

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.S.U.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 26/02/2002

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D. Lgs. 15.11.1993 n. 507

D.Lgs. 5.2.1997 n. 22

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle emanate in attuazione.

Per il suddetto servizio è istituita in Chianocco un'apposita tassa annuale, graduata in tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso, compreso il costo dello spazzamento. Il costo complessivo è determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

ART.2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa comunale nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati ed è esteso alle zone del territorio con insediamenti sparsi.

Eventuali modifiche al perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite in base ad apposite deliberazioni di Giunta Comunale.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa se la zona non servita si trova entro mt. 500 dal perimetro, calcolati per sede stradale di cui al Regolamento per la gestione della raccolta RSU, del 30% da mt. 501 a mt. 1500, del 20% oltre mt. 1500.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relativamente alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Nelle zone o insediamenti sparsi nei quali viene richiesto un servizio svolto con modalità particolari e differenti rispetto al servizio così come predisposto dall'A.C., le tariffe saranno commisurate in base ai costi effettivi sostenuti per lo svolgimento del servizio particolare.

L'interruzione del servizio di raccolta per motivi sindacali o improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Nelle zone esterne ai centri abitati, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, in base ad apposita delibera, a determinati periodi della stagione, la tassa è dovuta in relazione al periodo del servizio.

ART.3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Per quanto

riguarda le aree scoperte, sono tassabili in funzione delle norme emanate in proposito. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall' amministratore con le modalità di cui all' art.4. E' altresì istituita, ai sensi dell' art. 77 del D. Lgs. 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera agli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

ART.4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da chiunque, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte tassabili per legge di cui all' art. 3 del presente regolamento ,con vincolo di solidarietà tra i componenti o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte tassabili di uso comune e per i locali ed aree scoperte tassabili in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Le società commerciali, gli Enti Pubblici e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

ART.5 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo (1/1,1/3,1/5,1/7,1/9,1/11) al giorno in cui ha inizio l' occupazione dei locali ed aree.

In caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree,fatto salvo l' accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all' abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Chianocco, le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell' anno successivo.

In caso di mancata denuncia di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree,

ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla avvenuta pubblicazione del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, dovranno essere effettuate utilizzando gli appositi moduli, messi a disposizione dal Comune e dovranno essere presentate o indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune che attesterà l'avvenuta presentazione.

TITOLO II - TARIFFE

ART.6 - PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, qualora siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano oggettivamente rilevabili le differenze di costo. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri suggeriti dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze nella Circolare 22.06.1994 n. 95/E;

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa e non esaustiva, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, bagni, ripostigli, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) con esclusione delle stalle e fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a studi professionali (es. commerciali, legali, tecnici, sanitari) fotografici o a botteghe e laboratori artigianali e comunque legati ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, ambulanti, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimenti, a sale da gioco o da ballo o altri simili, esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, associazioni tecnico-economiche e collettività in genere;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle aziende sanitarie locali (escluse le superfici che per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno luogo di regola alla produzione di rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93), di caserme, stazioni, ecc.

Si considerano comunque tassabili, con le sole esclusioni delle aree di cui al successivo art "8" tutte

le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni e, dettagliatamente in via esemplificativa e non esaustiva:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

La tassa è dovuta anche nel caso in cui locali o aree restino temporaneamente chiusi qualora risultino, anche solo parzialmente, ammobiliati, arredati od occupati da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.

ART.8 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione a quanto previsto dall' art. 3 del presente regolamento si considerano non tassabili, in quanto non produttive di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, fatta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti;

Ai sensi del Dlgs 507/93 non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Si escludono inoltre:

- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;

- aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto;

- fabbricati che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- unità immobiliari che non sono utilizzate in quanto vuote di cose e persone, o in quanto non allacciate ai servizi a rete;

- le aree che, pur essendo ubicate all'interno di insediamenti civili o industriali, mantengono destinazione agricola, verificata con idonea documentazione (v. tettoie aperte);

ART.9 - COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici tassabili sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dall'anno successivo alla richiesta di riduzione.

ART. 10 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti, nonchè i locali e le aree per le quali il Comune di Chianocco sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche.

Sono inoltre esenti:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 20% per le abitazioni delle persone residenti con unico occupante;

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui al comma precedente sono previste le seguenti riduzioni:

1-per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa si applica con una riduzione di tariffa del 10%;

2-per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 10%;

3-per tutti i produttori di rifiuti che attestino, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare un "biocomposter" od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con gli idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta, si applica una riduzione della tassa per l'ammontare di Euro 10,33 in ragione annua, relativamente alla predetta unità immobiliare. In relazione alla dichiarazione di utilizzo di un "biocomposter" o di una buca, la riduzione compete per una sola volta, anche nel caso che il dichiarante possieda più unità immobiliari.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti 1) e 2), le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio ; in difetto si provvederà al recupero del tributo e all'applicazione delle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D. Lgs. n. 507/93.

Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

ART.11 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- A LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE, COMPRESI SERVIZI(INGRESSO, GABINETTO, CUCINA, CORRIDOIO AUTORIMESSE PRIVATE, RIPOSTIGLI)**
- B LOCALI CANTINE**
- C STUDI PROFESSIONALI E COMMERCIALI, AMBULATORI E SIMILI, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, BANCHE**
- D CONVENTI, ORATORI, COLONIE, ASILI, COLLEGI, CONVITTI, CASE DI CURA E SIMILI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI RICREATIVE**
- E NEGOZI IN GENERE E BOTTEGHE ARTIGIANE, PENSIONI OFFICINE ARTIGIANE – STABILIMENTI ED OIFICI INDUSTRIALI – MAGAZZINI AD USO COMMERCIALE ED ARTIGIANALE**
- F ALBERGHI – SALE DI CONVEGNO – SALE DA SPETTACOLI – CINEMATOGRAFI – ESERCIZI PUBBLICI – CAFFE' – OSTERIE E SIMILI – BAR E SIMILI – PASTICCERIE**
- G NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA MACELLERIE, RISTORANTI E TRATTORIE**
- H AREE DESTINATE A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO**
- I AREA CAMPEGGIO**
- L CANALI INDUSTRIALI**

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, verranno assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

ART.12 - TASSA GIORNALIERA

Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune con durata inferiore a 183 giorni, quali ambulanti con e senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, chioschi e simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO III - DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

ART.13 - DENUNCE

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all' art. 4 è obbligato, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell' occupazione o detenzione, a presentare denuncia unica dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- la data dell' occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia con relativa sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Gli amministratori del condominio e i soggetti responsabili di cui all' art. 4, entro il 20 gennaio di ciascun anno, devono trasmettere l'elenco degli occupanti e/o detentori dei locali ed aree in multiproprietà, dei centri commerciali integrati, del condominio.

La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale; della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio ricevente come indicato all'art. 5 del presente regolamento; in caso di denuncia inviata via posta, si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale.

ART.14 - RISCOSSIONE

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall' art. 72, del D. Lgs. n. 507/93.

Per i locali e aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui all'articolo 12, occupati per un periodo non ricorrente e inferiore a 183 giorni, il pagamento della tassa dovrà essere effettuato all'atto dell'occupazione tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune o al concessionario, qualora in concessione.

Gli importi sono arrotondati ad 1 euro per difetto se la frazione non è superiore a centesimi 50, per eccesso se superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli ordinari o straordinari, il funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali, in vigore al momento, ad anno pro die.

ART.15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile, entro 60 giorni dalla nomina.

ART.16 – SGRAVI, DISCARICHI E RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza delle C.T.P., il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione o conduzione di locali e aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dall' avvenuta pubblicazione del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare istanza, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla notifica.

Alle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale su base semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART.17 - CONTROLLI

Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune può:

- a) consultare le planimetrie dei locali e delle aree;
- b) invitare il contribuente o il proprietario a comparire, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, per fornire delucidazioni e prove;
- c) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche;
- d) utilizzare dati acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiedere a pubblici uffici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) disporre in caso di mancato adempimento dei punti precedenti, l'accesso ai locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici evase.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzione semplice con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Il Comune assicura l'esatta osservanza dell'art.11 della Legge 27.07.2000 n.212 inerente il diritto di interpellato del contribuente.

ART.18 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all' art.64, comma 2, del D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall' art. 71 del D. Lgs. n.507/93.

ART.19 - SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 come sostituito dal D.Lgs. n. 473 del 18.12.1997.

ART.20 - RICORSI

Ai sensi del D.Lgs. 21.12.92 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.92 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto, con le modalità previste dai suddetti D.Lgs., alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART.21 - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1.1.2002 ed abroga e sostituisce il precedente regolamento e sue modificazioni successive.
